



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo "Stralcio" per l'utilizzazione del
Fondo Unico di Amministrazione

**Art. 1
DURATA E CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Le parti convengono che il presente accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2013 fino alla sottoscrizione del successivo e si riferisca a tutto il personale assunto a tempo determinato o indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, appartenente alle Aree prima, seconda e terza, in servizio presso le strutture centrali e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Nel testo del presente accordo per C.C.N.L. si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri 2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007.

**Art. 2
OGGETTO DELL'ACCORDO**

Con il presente accordo le parti stabiliscono i criteri e le modalità di distribuzione delle indennità dovute a particolari esigenze di lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art.31 del CCNL/1999 vigente, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di destinazione ai vari livelli di contratto previsti dal CCNL.

**Art. 3
INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI O IPOVEDENTI
(L. 113/85 - art. 9, comma 1)**

1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, una indennità di mansione di importo pari a € 7,50 giornalieri, al lordo degli oneri a carico del lavoratore e dell'Amministrazione.
2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:
 - a) Assenza per ferie
 - b) Assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - c) Assenza per infortunio sul lavoro
 - d) Assenza per trattamenti salvavita
 - e) Frequenza a corsi professionali dell'Amministrazione
 - f) Donatori di sangue
 - g) Donatori di midollo
 - h) Motivi sindacali
 - i) Beneficiari della legge 104/92
 - j) Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie)
 - k) Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto
 - l) Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni del giudice di popolare
 - m) Assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto)
3. In tutti i casi di rapporto a tempo parziale si applica, per il calcolo dell'indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, prendendo come base di calcolo gli importi di cui al punto 1.

Art. 4
INDENNITA' PER TURNI


(art. 19 comma 5 del CCNL 94/97 e art. 1 CCNL 96)

1. La turnazione è consentita per gli Uffici che hanno necessità di garantire i servizi a copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni. In particolare, possono effettuare turnazioni esclusivamente i dipendenti che svolgono le seguenti mansioni:
 - autisti, non destinatari di altre indennità
 - vigilanti
 - addetti alla gestione e conduzione dei sistemi informativi
 - Segreterie delle Direzioni Generali
2. I turni, a seconda della specificità del servizio, possono avere durata pari a ore 6, ore 8 oppure ore 12, nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di comparto.
3. Il numero dei turni notturni effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore a otto.
4. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno.
5. L'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
6. Importi al lordo degli oneri a carico del lavoratore e dell'Amministrazione:
 - € 1,54 per ora nei turni diurni
 - € 2,57 per ora nei turni notturni e festivi
 - € 4,28 per ora nei turni notturni festivi
7. Per tutto quanto non specificato si rimanda dell'art. 1 del CCNL 96 "Accordo riguardante le Tipologie degli orari di lavoro ai sensi dell'art. 19 comma 5 del CCNL comparto Ministeri".

Art. 5
REPERIBILITA'

(art. 19 comma 5 del CCNL 94/97 e art. 8 CCNL 96)

1. All'istituto della reperibilità può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario e comunque durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro.
2. Le necessità di servizio oggetto di reperibilità si riferiscono alle figure professionali addette alla gestione di impianti, a servizi di sicurezza pubblica, di emergenza, a compiti di vigilanza e di diretta collaborazione con l'opera dei Ministeri. In particolare, l'istituto della reperibilità è riservato ai dipendenti che svolgono le seguenti mansioni:
 - personale tecnico addetto alle gestione delle emergenze nazionali della Direzione Generale delle dighe ed infrastrutture idriche ed elettriche, in quanto centro di competenza della Protezione Civile
 - addetti alla gestione e conduzione dei sistemi informativi
 - autisti, non destinatari di altre indennità




- addetti al CISS
 - personale dell'Ufficio Tecnico.
3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
 4. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
 5. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.
 6. Per il periodo di reperibilità di 12 ore è corrisposta un'indennità, al lordo degli oneri a carico del lavoratore e dell'Amministrazione, pari a € 26,05 .
 7. Per il periodo di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa maggiorata del 10%. L'importo massimo da corrispondere non dovrà superare l'importo previsto per reperibilità di 12 ore.
 8. Per tutto quanto non specificato si rimanda dell'art. 8 del CCNL 96 "Accordo riguardante le Tipologie degli orari di lavoro ai sensi dell'art. 19 comma 5 del CCNL comparto Ministeri".


**Art. 6
AMMONTARE DEL FONDO**

1. Le risorse finanziarie per la parte avente carattere di certezza e stabilità assegnate in bilancio per l'anno 2013 ammontano ad € 2.573.611,00 di cui € 190.646,29 disponibili per la contrattazione collettiva integrativa, cui vanno aggiunte le risorse provenienti dai fondi di pertinenza del soppresso Registro Italiano Dighe pari ad € 818.082,79 per un totale di € 1.008.729,08.

**Art. 7
ACCANTONAMENTO DI PARTE DELLE RISORSE DESTINATE AL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE**

1. Per coprire le esigenze relative a particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità, in conformità a quanto previsto dall'art.31 del CCNL/1999 vigente, vengono accantonate per ciascun anno le somme di seguito descritte:
 - a) indennità per i centralinisti non vedenti**
massimale lordo: € 230.000,00.
 - b) indennità per turnazioni e reperibilità**
massimale lordo: € 100.000,00
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le strutture aventi personale cui spettano le indennità per turnazioni e reperibilità, di cui ai punti precedenti, dovranno comunicare alla DG Personale la programmazione di turni e reperibilità dell'anno successivo, previo esame congiunto con le OOSS di sede decentrata.
3. La Direzione Generale del Personale, verificato il rispetto del personale avente diritto e del rispetto dei massimali finanziari autorizzerà, entro il 30 novembre, l'effettuazione dei turni e reperibilità richieste per l'anno successivo.







4. Semestralmente, la Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali monitorerà il consuntivo delle turnazioni e reperibilità effettuate, vigilando sul rispetto del massimale summenzionato.
5. Eventuali sforamenti dei suddetti massimali, per motivate ed indifferibili esigenze di servizio, potranno essere autorizzati dalla Direzione Generale del personale solo se operata una specifica assegnazione finanziaria aggiuntiva.
6. Non verranno remunerate indennità di turnazione e reperibilità effettuate in assenza di autorizzazione della Direzione Generale del personale.
7. Le suddette indennità verranno liquidate con frequenza semestrale.

Art. 8
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le somme individuate per la retribuzione delle voci indicate all'art. 7 lett. a), b) , non utilizzate per i relativi scopi, confluiranno nei fondi di cui nel Fondo Unico dell'Amministrazione dell'anno di riferimento e verranno utilizzate secondo le modalità definite di volta in volta dagli accordi annuali.

Art. 9
PROCEDIMENTO DI VERIFICA

Il presente accordo verrà sottoposto al procedimento di verifica congiunta ai sensi dell'art. 20, comma 1, - lett. e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

PARTE PUBBLICA

Marcello [Signature]

ROMA 10/7/2013

PARTE SINDACALE

VIL PA *[Signature]*
VIL Pa *[Signature]*

UGL INTESA *[Signature]*

(ISL FP *[Signature]*)

CONFSAL/UNSA *[Signature]*

FP CGIL *[Signature]*

USP *[Signature]* (nota verbale)



NOTA A VERBALE

ACCORDO STRALCIO FUA 2013

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

10 luglio 2013

La scrivente O.S. sottoscrive l'accordo stralcio in oggetto riguardante turni, reperibilità ed incremento delle indennità di legge per i centralinisti non vedenti ed ipovedenti, con le modifiche accolte.

La USB stigmatizza però il fatto che non sono stati opportunamente scorporati dall' art. 1 (destinatari dell'accordo) i lavoratori ex RID ed ex IVCA che hanno svolto e svolgono attualmente (2013) diverse tipologie di orario rispetto agli altri lavoratori MIT in attesa di un compiuto inquadramento.

Questa O.S. si attiverà immediatamente per l'avvio urgente del confronto a livello di singola sede per la verifica delle necessità di ricorrere agli istituti delle turnazioni e reperibilità (presidio) e della loro regolamentazione, a tutela dei lavoratori, per i restanti mesi del 2013 e per il 2014.

p/Coordinamento USB P.I.

Ministero Infrastrutture e Trasporti
Lorenzo Piangatelli